

BGer 5A 29/2023 vom 27. Juli 2023

Bundesgericht, 2023-07-27, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_5A_29_2023

FR: TF 5A 29/2023 du 27 juillet 2023

IT: TF 5A 29/2023 del 27 luglio 2023

Regeste

divorzio su azione di un coniuge | Diritto di famiglia

Erwägungen

E. 4

Ulteriore motivo di contestazione è la decisione dei Giudici cantonali in merito alla custodia delle figlie .

E. 4.1

La sentenza impugnata, dopo aver rammentato i criteri applicabili in materia di custodia (alternata), ha confermato che l'assetto in vigore, che corrispondeva a ciò che era stato previsto nell'accordo omologato dal Pretore con sentenza 19 dicembre 2018 a tutela dell'unione coniugale (ovvero una custodia alternata nella quale le figlie, domiciliate presso la madre, stanno con lei una settimana dal martedì sera alla domenica sera, e la settimana successiva dal mercoledì sera al venerdì sera), andava mantenuto per diverse ragioni. Innanzitutto, molti aspetti sui quali i genitori si combattono (diritto di determinare il luogo di dimora, regime alimentare, decisioni in materia medica) sarebbero riconducibili all'esercizio in comune dell'autorità parentale, che in sede di appello non era controversa. Secondariamente, per quanto diversi elementi (in particolare: atteggiamento assai rigido del padre verso le figlie; conflittualità genitoriale crescente ed ormai estesa anche alle sfere educative e mediche delle figlie nonché alle scelte degli hobby; "estremo conflitto di lealtà" presente in entrambe le minori e che provoca una particolare sofferenza soprattutto alla figlia maggiore cui, vista la difficoltà nel gestire le emozioni, è stato diagnosticato un "disturbo emozionale dell'infanzia non specificato (F93.9) "; trascuranza del marito dei suoi obblighi di mantenimento verso la moglie, che ha delle ripercussioni sulla vita delle figlie; comunicazione minima tra i genitori e attuata per lo più tramite le figlie) avrebbero dovuto portare a chiedersi "seriamente" se la custodia alternata fosse effettivamente la soluzione migliore per il bene delle figlie o se non fosse piuttosto necessario ipotizzare un diverso modello, da una tale analisi sarebbe ancora stato possibile prescindere per le seguenti ragioni. In sintesi, la madre non avrebbe segnalato mancanze nella cura quotidiana delle figlie, i genitori nutrirebbero entrambi un grande affetto nei confronti delle figlie, l'elevata conflittualità non parrebbe ripercuotersi sul rendimento scolastico delle stesse e, in definitiva, "con tutte le riserve del caso", il conflitto in atto non sembrerebbe "impedire loro di prendersi cura delle figlie nella quotidianità e di esercitare i diritti e gli obblighi legati alla cura e all'educazione corrente". Infine, ai genitori sarebbe stata prospettata una presa a carico volta ad attivare un processo di accettazione del passato. In queste circostanze, anche alla luce dell'opinione delle figlie che, secondo il rapporto del Servizio medico psicologico del 22 febbraio 2021, dopo innegabili difficoltà iniziali ad abituarsi a due case, avrebbero ormai familiarizzato con l'attuale assetto e non riuscirebbero ad immaginarsene uno diverso,

volendo bene ad entrambi i genitori e desiderando la loro vicinanza, la Corte cantonale non ha scorto ragioni per scostarsi da un assetto in vigore da anni. Stanti anche le misure a protezione delle minori decise dal Pretore, ha così privilegiato il "principio di stabilità" considerando che l'attribuzione della custodia esclusiva alla madre non sarebbe comunque parsa idonea a portare sostanziali miglioramenti alla situazione delle figlie.

E. 4.2

La ricorrente afferma che tale conclusione sarebbe il frutto di un "accertamento inesatto e incompleto dei fatti e degli atti di causa" e violerebbe palesemente gli art. 3 e 12 della Convenzione ONU del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo (RS 0.107), che sanciscono rispettivamente il diritto delle minori a che il loro interesse superiore costituisca una considerazione permanente in tutte le decisioni e il loro diritto di essere sentite. Ribadisce l'elevata conflittualità che avrebbe caratterizzato le procedure tra i coniugi e che osterebbe quindi ad una custodia alternata ed afferma di aver più volte richiesto di sottoporre il marito ad una perizia psichiatrica volta a contestarne la capacità genitoriale, senza tuttavia essere ascoltata dal Tribunale d'appello. Rimprovera alla precedente istanza di essersi basata su rapporti contraddittori e datati, "senza considerare tutti quelli prodotti dopo l'autunno 2020, già in sede di procedura di divorzio, né tutti quelli prodotti durante la procedura d'appello", che avrebbero dimostrato come il padre, che peraltro sarebbe l'unico componente della famiglia a non aver seguito l'invito ad iniziare un percorso terapeutico di sostegno, "non fosse idoneo all'affidamento" e soprattutto come la custodia alternata avesse compromesso il benessere delle due minori, nonostante lei in realtà chiedesse l'affidamento esclusivo sin dall'inizio, prima con le misure a tutela dell'unione coniugale (salvo poi cedere "nella speranza che il padre si calmasse, pagasse i contributi e le spese straordinarie"), e poi con l'avvio della procedura di divorzio insieme alla richiesta di perizia psichiatrica.

E. 4.3

Nell'ambito dell'attribuzione della custodia sui figli, il giudice dei fatti, che conosce meglio le parti e il contesto nel quale cresce il bambino, dispone di un ampio potere d'apprezzamento in virtù dell' art. 4 CC (DTF 142 III 617 consid. 3.2.5). Il Tribunale federale interviene quindi unicamente se il giudice, senza motivo, ha scartato dei criteri essenziali per la decisione o se, al contrario, si è fondato su elementi privi di importanza in relazione al bene del bambino o contrari al diritto federale (DTF 147 III 209 consid. 5.3 con rinvii; 142 III 617 consid. 3.2.5). Ritenuto poi che le considerazioni appena riassunte (v. supra consid. 4.1) rientrano nell'ambito dell'apprezzamento delle prove, la ricorrente era in pratica chiamata a dimostrare che, argomentando come riferito, il Tribunale d'appello è incorso in un ragionamento arbitrario. Nella sua impugnativa, tuttavia, ella non si confronta in maniera puntuale con la sentenza impugnata, ma si limita a contrapporvi, in maniera peraltro poco strutturata, la propria e personale lettura dei fatti e interpretazione dei vari referti. Non dimostra invece in che modo la precedente istanza avrebbe travisato il senso e la portata dei rapporti della curatrice, né comprova in che misura la "situazione attuale" o "l'agire irresponsabile del padre rispetto ai doveri assistenziali di mantenimento, sia alla modalità di gestire la relazione con le figlie", che a suo dire l'autorità inferiore non avrebbe minimamente considerato, avrebbero potuto determinare un diverso assetto della custodia, imposto dall'esigenza di tutelare il bene delle figlie. Ciò non è sufficiente per riconoscere un arbitrio nell'accertamento dei fatti e nell'apprezzamento delle prove (v. supra consid. 1.5), anche perché la precedente autorità ha ben illustrato di aver soppesato attentamente anche gli aspetti più problematici della relazione del padre con le figlie e con la ricorrente, ma di

aver ciò nonostante, "tutto ponderato", voluto dare priorità al principio di stabilità, accompagnato dalle misure a protezione in favore delle minori. In queste circostanze, la Corte cantonale non ha oltrepassato l'ampio margine di apprezzamento di cui disponeva. Il ricorso, su questo punto, va pertanto respinto. Nemmeno può essere accolta la censura relativa all'asserita violazione della Convenzione sui diritti del fanciullo. Al di là del fatto che la relativa motivazione manifestamente non adempie alle esigenze poste dall' art. 42 cpv. 2 LTF e che la ricorrente non spiega in che modo gli art. 3 e 12 di tale convenzione offrirebbero una garanzia più ampia rispetto a quella assicurata dal CC e dal CPC, la ricorrente, quando sostiene che i Giudici cantonali avrebbero ignorato il rapporto aggiornato della curatrice da lei trasmesso al Tribunale d'appello il 22 febbraio 2022 che attesterebbe la volontà espressa dalle ragazze di tornare in Italia qualora la situazione finanziaria non fosse stata regolarizzata per la mamma che viveva in una situazione di indigenza, non si ravvede che in realtà la sentenza impugnata dà esplicitamente atto della relazione 17 febbraio 2022 della curatrice: essa riconosce, nella ponderazione di tutti gli elementi, che la problematica ivi constatata della trascuranza del marito e dei suoi obblighi di mantenimento verso la moglie sia un contegno inqualificabile ed abbia ripercussioni anche sul bene delle figlie, ma che tale comportamento era già in atto in precedenza (risultava anche dal rapporto 22 febbraio 2021 del Servizio medico psicologico), era già stato preso in considerazione ma non è stato ritenuto dirimente. Non risulta nemmeno che i rapporti della psicoterapeuta che segue la figlia C. _____ e che attestano il suo importante conflitto di lealtà siano stati ignorati: la sentenza impugnata menziona il fatto che entrambe le ragazze vivono un "estremo conflitto di lealtà" e che C. _____ ha una "sofferenza maggiore" rispetto al conflitto genitoriale, ma che entrambe mostrano "un forte attaccamento per i due genitori al punto che vogliono bene ad entrambi e non possono immaginarsi di vivere senza uno di loro vicino" tant'è che anche nel rapporto del 2022 menzionato dalla stessa ricorrente, le ragazze hanno sì affermato di voler andare a vivere in Italia, ma anche di volere "che tutti e due i genitori vengano a vivere vicini ". Infine, quando rimprovera alla Corte cantonale di aver totalmente ignorato che a seguito della procedura avviata dinanzi all'Autorità regionale di protezione, "di fatto, dall'aprile 2022, la custodia alternata non ci fosse più", la ricorrente non si ravvede che quest'ultimo aspetto è appunto oggetto della procedura cui lei fa riferimento, di cui i Giudici d'appello hanno acquisito agli atti i relativi documenti più significativi e che con la sentenza qui impugnata (dispositivo n. 3) è stata trasmessa al Pretore aggiunto poiché, al fine di delineare i contorni dell'eventuale trasferimento in Italia e di verificare il bene delle minori e la loro presa a carico effettivamente possibile da parte dei genitori a seguito di tale cambiamento, mancavano accertamenti essenziali per i quali non bastava "assumere l'una o l'altra prova a completazione dell'istruttoria" ma era necessario esperire una nuova istruttoria completa e questa compete al giudice naturale al fine anche di non privare le parti del doppio grado di giurisdizione. Ci si potrebbe chiedere se, al fine di garantire un esame unitario delle conseguenze di un eventuale trasferimento delle figlie in Toscana su tutti gli altri aspetti ad esso connessi (custodia, relazioni personali, contributi di mantenimento, v. art. 301a cpv. 5 CC), i Giudici cantonali non avrebbero potuto esaminare anche quella nuova questione, tuttavia legata all'autorità parentale. La questione non deve essere risolta. La ricorrente, patrocinata da una legale, sul punto ha infatti addotto motivazioni ambigue. Non ha preteso che fosse il Tribunale d'appello a dover decidere sulla sua richiesta volta a fissare il domicilio delle figlie in Toscana, riconoscendo anzi espressamente che la domiciliazione all'estero "non era argomento di appello" e "non era nemmeno contestat[a] in appello" e

rilevando di aver interposto reclamo contro la decisione con la quale l'Autorità regionale di protezione aveva trasmesso la procedura per competenza al Pretore aggiunto, ciò che lascerebbe piuttosto trasparire un suo interesse a che la questione sia effettivamente trattata dall'autorità di protezione, quindi da un'autorità di prima istanza. In definitiva, la censura, al limite delle esposte esigenze di motivazione (v. supra consid. 1.3 e 1.5), nella ridotta misura in cui è ammissibile, si rivela infondata poiché la ricorrente non confuta l'argomento centrale vagliato dalla precedente istanza, ovvero quello relativo alla stabilità ed alla continuità delle relazioni con i genitori, per il bene delle minori.

E. 5

Ulteriore punto di contestazione è costituito dai contributi alimentari in favore della moglie (v. infra consid. 5.1) e delle figlie (v. infra consid. 5.2).

E. 5.1.1

La sentenza impugnata ha innanzitutto constatato che, relativamente al contributo alimentare per la moglie, il Pretore ha correttamente ravvisato un matrimonio che, seppur di durata " intermedia ", aveva influito concretamente sulla situazione della moglie conferendole così il diritto di conservare il tenore di vita sostenuto durante la comunione domestica. In merito alla situazione economica della moglie, il Tribunale d'appello ha confermato gli elementi accertati ed i calcoli operati dal Pretore, che ha ritenuto esigibile dall'interessata un reddito di fr. 3'275.-- per un'attività lavorativa al 90 % fino a luglio 2025 e successivamente un reddito di fr. 3'600.-- per un'attività lavorativa a tempo pieno. Ha in sintesi considerato l'appello insufficientemente motivato evidenziando, per quanto ancora di rilievo in questa sede, che la moglie, limitandosi a rinviare a documenti da lei prodotti in causa, non aveva debitamente comprovato le proprie difficoltà nel trovare un lavoro che assicurasse il reddito ipotetico stimato dal Pretore e che non era compito dei Giudici cantonali, nell'ambito di una procedura che non è retta dal principio inquisitorio, promuovere ricerche nel ponderoso carteggio per individuare elementi favorevoli alla sua tesi. Ad ogni modo, la precaria situazione di salute della moglie e la sua richiesta di invalidità erano state prese debitamente in considerazione poiché il Pretore aveva ritenuto che un'eventuale rendita AI sarebbe andata a sostituire il reddito ipotetico dell'interessata; al riguardo, i Giudici cantonali, pur dovendo convenire con l'appellante che per il calcolo della rendita AI sono determinanti gli anni di assicurazione e il suo reddito medio, hanno rilevato che la moglie si era limitata a produrre il progetto di decisione AI che attestava il diritto ad una rendita pari al 67 % a partire dal 1° gennaio 2022, ma non aveva, sebbene debitamente patrocinata, cifrato le sue contestazioni pecuniarie nemmeno per ordine di grandezza, per cui la corrispondente censura sfuggiva ad ogni ulteriore esame. Rispetto invece alla situazione economica del marito, la sentenza impugnata ha ritenuto che la moglie, con le sue obiezioni del tutto generiche rispetto all'asserita incompletezza dell'incarto, non suffragate dall'offerta di ulteriori mezzi di prova e pertanto irricevibili, non era stata in grado di inficiare gli accertamenti e i calcoli che avevano portato il Pretore a considerare un reddito mensile di complessivi fr. 6'000.--.

E. 5.1.2

La ricorrente contesta "in toto" le motivazioni addotte dai Giudici cantonali su entrambi i punti; lamenta che le doglianze da lei esposte rispetto all'operato del Pretore (mancanza di elementi istruttori necessari per definire il calcolo del riparto, tra cui "le visure dell'agenzia delle entrate italiana" prodotte unitamente agli atti della procedura in corso in Italia nei

confronti del marito) sarebbero state ignorate in sede di appello e che la sentenza impugnata si sarebbe limitata a riportare quanto scritto dal Pretore senza valutare né le sue opposizioni, né l'incarto in quanto tale. Rimprovera ai Giudici cantonali di essersi contraddetti sui principi procedurali applicabili in concreto e ritiene "sconcertante" che venga "messo nero su bianco (...) che l'autorità inferiore non ha letto tutto il ponderoso carteggio". Invoca la violazione dell' art. 29 cpv. 1 e 2 Cost. e dell' art. 52 CPC .

E. 5.1.3

Ancora una volta, con tali generiche argomentazioni, la ricorrente non si confronta con la sentenza impugnata e manca completamente il punto: i Giudici cantonali le hanno rimproverato di non aver sufficientemente sostanziato e comprovato le proprie pretese e in effetti, che la causa soggiaccia al principio dispositivo, al principio inquisitorio "attenuato" o a quello "illimitato", l'appellante ha comunque il dovere di motivare il suo appello (art. 311 cpv. 1 CPC), ovvero di dimostrare che la motivazione attaccata è errata. A tal fine, non basta rinviare agli argomenti sollevati nella sede precedente o criticare in maniera del tutto generica la decisione impugnata. Occorre una motivazione sufficientemente esplicita da risultare agevolmente comprensibile per l'istanza d'appello, un'indicazione precisa dei passaggi della decisione che l'appellante contesta e dei documenti dell'incarto sui quali si fonda la sua critica (DTF 138 III 374 consid. 4.3.1). Nella motivazione dell'appello, in altri termini, occorre spiegare perché viene chiesta una modifica della decisione di prima istanza e sulla base di quali elementi di fatto e fondamenti giuridici si giustificano le richieste d'appello presentate (sentenza 5A_463/2022 del 22 maggio 2023 consid. 5.2; 5A_751/2014 del 28 maggio 2015 consid. 2.1; Reetz/Theiler, in *Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO]*, 3a ed. 2016, n. 36 ad art. 311 CPC). Ora, in questa sede la ricorrente afferma di aver prodotto in appello "numerosa nuova documentazione attestante le reali capacità economiche del marito" ed insinua che l'istanza cantonale non avrebbe letto l'incarto, ma non si premura di indicare con precisione dove e in che modo avrebbe fatto valere le predette questioni, quali precisi documenti sarebbero stati ignorati dalla Corte cantonale, né in quale modo essi avrebbero influito su un diverso calcolo del contributo. Non spetta al Tribunale federale rileggere integralmente l'incarto cantonale per cercare le allegazioni che secondo la ricorrente dovrebbero portare alla conclusione ricorsuale. Già da questo profilo, la sua critica disattende palesemente i requisiti motivazionali posti ad una censura di violazione di diritti costituzionali (in concreto dell' art. 29 cpv. 1 e 2 Cost.) e si appalesa pertanto inammissibile. D'altra parte, nemmeno la generica affermazione secondo cui ci sarebbe stato "un notevole scambio di allegati con la pretura proprio per contestare la chiusura dell'istruttoria" è sufficiente per spiegare le ragioni per cui la decisione cantonale sarebbe lesiva del "principio della buona fede (art. 52 CPC) ". Con il suo vago riferimento all' art. 316 cpv. 3 CPC , poi, la ricorrente ignora che la disposizione permette all'autorità giudiziaria superiore di amministrare liberamente delle prove ma non conferisce alla parte appellante un diritto alla riapertura della procedura probatoria e all'amministrazione delle prove. Il diritto alla prova o alla contro-prova deriva dall' art. 8 CC o in determinati casi dall' art. 29 cpv. 2 Cost. , disposizioni che non escludono l'apprezzamento anticipato delle prove. Ne consegue che l'istanza di appello può respingere la richiesta di amministrare una determinata prova se l'appellante non ha motivato sufficientemente la sua critica rispetto alla constatazione di un fatto ritenuto dalla prima istanza; può altresì rifiutare una prova in base ad un apprezzamento anticipato, il quale può essere contestato davanti al Tribunale federale solo invocando una violazione del divieto dell'arbitrio (DTF 138 III 374 consid. 4.3.1 et 4.3.2 con rinvii). In concreto, la ricorrente non ha invocato una simile censura, né

ha spiegato con una motivazione sufficiente (art. 106 cpv. 2 LTF) le ragioni per cui la sentenza impugnata sarebbe stata resa "in palese violazione dell'art. 29 cpv. 1 e 2 Costituzione federale e del principio della buona fede (art. 52 CPC) ". In definitiva, il ricorso risulta inammissibile anche sul calcolo del contributo in favore della ricorrente.

E. 5.2.1

Rispetto al contributo di mantenimento stabilito dal Pretore in favore delle figlie, tre aspetti erano ancora contestati in sede di appello: la questione del beneficiario degli assegni familiari (il padre o i due genitori in ragione di metà ciascuno), la questione dell'asserito mancato pagamento dei premi di cassa malati delle figlie da parte del padre ed infine la chiave di riparto per l'assunzione di eventuali contributi straordinari ai sensi dell' art. 286 cpv. 3 CC . La sentenza impugnata ha considerato le censure della madre inconsistenti su tutti e tre gli aspetti.

E. 5.2.2

Dinnanzi al Tribunale federale la ricorrente si limita ad alcune considerazioni del tutto generiche, prive del necessario contesto e dalle quali non è nemmeno possibile inferire quale sia esattamente la contestazione, siccome non viene menzionata nemmeno una norma giuridica. Su questo punto, il ricorso si rivela quindi d'acchito inammissibile.

E. 6

Contestati infine sono gli oneri processuali e le ripetibili (v. infra consid. 6.1), nonché il gratuito patrocinio in prima sede (v. infra consid. 6.2).

E. 6.1.1

Sulle spese giudiziarie della prima istanza, la sentenza impugnata ha confermato la ripartizione operata dal Pretore (spese processuali in ragione di metà ciascuno, ripetibili compensate) rilevando che la moglie non aveva spiegato perché, stante la sua soccombenza preponderante (sulla custodia esclusiva delle figlie, sul contributo alimentare per sé, sull'importo chiesto in liquidazione dei rapporti patrimoniali e sulla seconda richiesta di provvigione ad litem), il Giudice di prime cure sarebbe incorso in un eccesso o in un abuso del potere di apprezzamento.

E. 6.1.2

Nella sua impugnativa, la ricorrente si limita ad asserire che nell'appello " alla pagina 12 e 13 specifica e spiega perché secondo lei le spese e le ripetibili devono essere ripartite in maniera differente rispetto al principio della soccombenza ". Ciò tuttavia non significa che ella si sarebbe prevalsa, in sede cantonale, di un eccesso o di un abuso del potere di apprezzamento conferito al Pretore in materia di spese e ripetibili. La ricorrente non si confronta con la sentenza impugnata e la censura non è quindi conforme ai requisiti posti dall' art. 42 cpv. 2 LTF .

E. 6.2.1

Sulla richiesta di gratuito patrocinio presentata dalla moglie, la sentenza impugnata ha innanzitutto constatato che il Pretore si è in effetti pronunciato (negativamente) sulla relativa istanza solo con la decisione finale, nonostante l'interessata avesse chiesto di statuire immediatamente e la procedura si prospettasse lunga e laboriosa, ma ha rilevato che la ricorrente, " salvo il 19 febbraio 2021, non const[erebbe] avere ulteriormente sollecitato il Pretore né [avrebbe], per finire, lamentato un diniego di giustizia " e che comunque

l'assistenza giudiziaria non avrebbe potuto esserle accordata a mero titolo di riparazione per il ritardo del Pretore. Esaminando poi le due motivazioni alternative con le quali il Pretore le aveva negato tale beneficio oltre che una ulteriore richiesta di provvigione ad litem, la precedente istanza ha ritenuto che la seconda motivazione resisteva alla critica: l' art. 5 del regolamento ticinese del 19 dicembre 2007 sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RL/TI 178.310) prevede che nelle cause di divorzio è riconosciuto un onorario massimo di fr. 4'200.-- salvo diversa decisione del giudice e l'art. 8 cpv. 1 dello stesso regolamento astringe l'avvocato ad informare immediatamente l'autorità competente quando le sue prestazioni raggiungono tale importo; secondo la Corte cantonale, il Pretore avrebbe giustamente ammesso che non bastava limitarsi a far seguire le note d'onorario facendo presente che il dispendio di ore stava superando il limite previsto ed elencando le singole prestazioni svolte, ma che occorreva altresì, come vuole la prassi, che il patrocinatore d'ufficio dimostrasse e spiegasse che la diligente conduzione del suo incarico superava i limiti standard. Ma soprattutto, soggiungono i Giudici cantonali, le due note professionali allegate all'istanza di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio riportavano un onorario di fr. 5'450.-- " calcolato apparentemente " sulla base di una tariffa oraria di fr. 300.-- e non di fr. 180.-- come previsto dal regolamento enunciato, per cui la sua richiesta andava respinta.

E. 6.2.2

Ora, la ricorrente adduce che " ancora una volta " il giudice inferiore non avrebbe " valutato correttamente i fatti, ledendo l' art. 29 Cost. in quanto ha preso decisioni arbitrarie " poiché sarebbe completamente errato affermare che la ricorrente non aveva indicato il superamento della soglia di fr. 4'200.-- e poiché d'altro canto ella avrebbe già contestato con l'appello il carattere eccessivamente restrittivo di tale regolamento. Anche questa critica risulta manifestamente insufficiente (art. 106 cpv. 2 LTF), già solo per il fatto che la ricorrente non si confronta assolutamente con una delle linee argomentative adottata dai Giudici cantonali, ovvero quella della tariffa oraria eccessiva applicata dalla patrocinatrice d'ufficio (ciò che peraltro presupponeva una censura di violazione del divieto dell'arbitrio nell'applicazione del diritto cantonale), ciò che segna il destino dell'argomentazione.

E. 7

Da quanto precede discende che il ricorso deve essere respinto nella assai debole misura della sua ammissibilità. Pure la domanda di concessione dell'assistenza giudiziaria per la sede federale deve essere respinta, atteso che il ricorso non aveva fin dall'inizio probabilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF). Le spese giudiziarie e le ripetibili (per le osservazioni 18 gennaio 2023 dell'opponente) seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.